

Sentenza n. 8545/2016 pubbl. il 08/07/2016
RG n. 46828/2014

N. R.G. 46828/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Guido Vannicelli

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **46828/2014** promossa da:

FALL.TO EMMEDI SERVICES SRL IN LIQ.NE (C.F. 02844440966), con il patrocinio dell'avv. CAPPÀ STEFANO e dell'avv. MEDICI DANIELA (MDCDNL71B56F205R) PIAZZETTA GUASTALLA, 7 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPPÀ STEFANO

ATTORE/I

contro

MICHELE IANNANTUONO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. VILLA FEDERICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MICHELE DEL CARSO 10 20122 MILANO presso il difensore avv. VILLA FEDERICA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, come di seguito:

pagina 1 di 5

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8545/2016 pubbl. il 08/07/2016
RG n. 46828/2014

ATTORE

Respingere l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto attesa la sua costituzione tardiva, avvenuta non 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, ma in occasione della stessa;

respingere tutte le argomentazioni del convenuto, sia in punto *an che quantum*, e per l'effetto:

1. accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile di condotta imprudente e negligente oltre che illegittima nell'esercizio del suo incarico di amministratore prima e liquidatore poi della società fallita Emmedi Service srl ;

2. accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile dei danni subiti dalla società e dai creditori causati con la propria condotta e pertanto condannarlo al risarcimento del danno nella misura di € 530.155,11 o nel diverso ammontare ritenuto dal Giudice.

Il tutto oltre accessori ed in particolare interessi e rivalutazione dalla data del fallimento al saldo.

Spese e compenso professionali rifusi.

CONVENUTO

In via principale

-Respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

In via subordinata

-Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, rideterminare comunque il risarcimento del danno come richiesto, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia negligenza in capo al sig. Iannantuono ed escludendo qualsiasi forma di *malagestio* in capo al medesimo, e comunque decurtando dall'ammontare complessivo l'importo di € 80.000,00 come richiesto da parte attrice, non sussistendo in tal proposito alcun supporto probatorio.

Con vittoria di spese, diritti, ed onorari del presente giudizio.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il fallimento attore, procedendo a seguito di dichiarazione di insolvenza della rappresentata EMMEDI in data 20.5.10 (operante nel settore dei servizi di pulizia), ha proposto azione di responsabilità nei confronti dell'odierno convenuto (socio di riferimento della fallita) in ragione di una pluralità di atti di mala gestio in tesi dallo stesso posti in essere in qualità di AU della società fin dalla costituzione della società nel gennaio 1999, di liquidatore dal 20.12.06.

In particolare l'attore ha contestato al convenuto di avere:

*omesso versamenti INPS, INAIL, Tassa smaltimento rifiuti, IVA, IRAP e ritenute, dovuti per legge;

* omesso il deposito dei bilanci dal 2007 in poi;

*posto in essere attività estranee all'oggetto sociale che hanno ulteriormente incrementato il passivo della società;

* ritardato la propria di chiarazione di fallimento omettendo di richiederla.

Muovendo da tale premessa

/ in sede di atto di citazione (v pag 7) ha avanzato una richiesta risarcitoria per euro 265.029,00 espressamente quantificata come di seguito:

a) 119.705,23 per sanzioni, interessi ed accessori sugli oneri fiscali e previdenziali non pagati (fino al 2007);

pagina 2 di 5

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 8545/2016 pubbl. il 08/07/2016
RG n. 46828/2014

- b) 80.000 quali spese rivelatesi improduttive per una operazione immobiliare condotta nell'esercizio 2006;
- c) 60.000 corrispondenti ai crediti, ammessi al passivo, relativi ai compensi maturati dai dipendenti nel febbraio 2007 l'ultimo mese di atrediti dei dampper maggiori costi di cui è stata gravata la società verso i dipendenti (fino al febbraio 2007);
- d) 5.324,94 per multe con cui è stato aggravato il passivo (anni 2003-2006);
/ in sede di PC ha poi riformulato la propria domanda risarcitoria per il maggiore importo complessivo di euro 530.155,11 aggiungendo alle richieste precedentemente formulate quella relativa al pagamento di
- e) 270.449,88 corrispondenti alla quota capitale di tributi e contributi ammessi al passivo (su cui risultano commisurati interessi e sanzioni di cui al precedente capo a).

Il convenuto ha sollevato in via preliminare eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da controparte ma la tardività della costituzione in giudizio (direttamente alla udienza di trattazione) preclude ogni valutazione al riguardo.

Nel merito la parte si è limitata alla generica invocazione di una generale crisi dell'intero settore in cui operava la fallita, rivendicando in particolare l'intervenuta cessione di ramo d'azienda (nel dicembre 2006, contestualmente alla messa in liquidazione della società) in favore della distinta società MD MULTISERVICE soc coop che (in tesi) avrebbe dovuto provvedere ai versamenti di cui ai capi a), c), ed e) – società peraltro pacificamente riferibile a lui stesso. Ha lamentato mancanza di prova in ordine alla contestazione sub b). Non ha svolto alcuna specifica difesa in ordine alla contestazione sub d).

Così richiamati sinteticamente i termini delle opposte prospettazioni di parte, il Collegio osserva che:

a) – e) in tema di omesso versamento di tributi e contributi previdenziali:

* l'omissione risulta puntualmente documentata in sede di formazione dello stato passivo, già a partire dall'esercizio 2003, e non risulta contestata dal convenuto;

* il prolungato arco di tempo in cui si è protratta tale condotta fa ragionevolmente escludere la possibilità di invocare a giustificazione eventuali difficoltà meramente momentanee – fermo restando che l'impossibilità di proseguire l'attività sociale nel rispetto delle condizioni di legge avrebbe dovuto imporre l'immediata cessazione della attività con eventuale richiesta di fallimento in proprio (come puntualmente contestato dall'attore);

* l'invocata cessione di ramo d'azienda non vale di per sé a far venire meno i "debiti" gravanti sulla società cedente (art 2560 comma 1° cc) e dunque il "danno" conseguente alla condotta qui contestata, quale invece direttamente conseguente alla omissione contestata – laddove l'eventuale pagamento integrale da parte del cessionario (ove effettivamente dovuto ai sensi del comma 2° della medesima disposizione e comunque di fatto corrisposto) avrebbe se mai potuto avere l'effetto di "elidere" il danno già cagionato, effetto che nella specie non risulta verificatosi;

* risulta manifestamente tardiva e dunque improcedibile la richiesta attorea di risarcimento qui indicata sub e) in quanto proposta per la prima volta in sede di udienza di PC.

b) operazione immobiliare 2006:

* il fatto storico contestato deve reputarsi pienamente provato in atti risultando da puntuali dichiarazioni sottoscritte dallo stesso convenuto nel verbale 21.6.10 redatto dal curatore fallimentare (prodotto in atti) che non sono state smentite neppure nel corso del presente giudizio - fermo restando che proprio e soltanto al medesimo convenuto va addebitata la responsabilità della mancata tenuta delle scritture contabili che avrebbero dovuto dare conto dell'operazione in parola;

pagina 3 di 5

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 89884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8545/2016 pubbl. il 08/07/2016
RG n. 46828/2014

*si tratta di operazione manifestamente estranea all'oggetto sociale del cui esito negativo dunque l'AU è legittimamente chiamato a rispondere in questa sede - fermo restando che, in tale contesto, sarebbe spettato proprio all'odierno convenuto offrire puntuale giustificazione innanzitutto della assunzione di una tale scelta gestoria, in secondo luogo del rispetto di rigorosi canoni di diligenza e prudenza nella esecuzione dell'operazione in parola (definita dallo stesso convenuto "una truffa" subita, che avrebbe infine comportato la dissipazione delle somme qui in contestazione per miglorie su immobili di proprietà di terzi il cui acquisto da parte della fallita non sarebbe stato poi perfezionato);

*rilevato che la pretesa risarcitoria qui in esame azionata risulta fondata proprio (e soltanto) sulle dichiarazioni rilasciate dal medesimo convenuto il quale fa in verità riferimento a spese effettuate per un importo complessivo di euro "70.000 - 80.000", pare doveroso limitare l'accoglimento della domanda al valore minore di euro 70.000 così indicato.

c) crediti (ammessi al passivo) maturati dai dipendenti

per questa parte la richiesta risarcitoria assume a presupposto il lamentato ritardo nella dichiarazione di fallimento: sul punto, in mancanza di regolari scritture contabili di periodo nonché di adeguate giustificazioni da parte del convenuto,

/sull'an della pretesa pare legittimo fare riferimento alla già evidenziata protratta omissione del pagamento di tasse e contributi quale segnale rivelatore di una situazione di incapacità della fallita di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni che avrebbe dovuto imporre una anticipata cessazione della attività sociale;

/sul quantum della pretesa pare corretto fare riferimento alla totalità del debito maturato a carico della società in mancanza di qualsivoglia deduzione e tanto meno riscontro di eventuali vantaggi patrimoniali conseguiti dalla fallita in virtù dell'attività prestata dai dipendenti nel periodo in esame.

d) multe:

si tratta di costi puntualmente documentati in sede di ammissione al passivo per cui il convenuto ha semplicemente omesso di svolgere alcuna difesa e pertanto i relativi addebiti, non specificamente contestati, devono reputarsi provati in atti.

Alla stregua delle osservazioni così svolte ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda in esame nel limitato importo di euro 255.029,00. Sulla somma predetta, trattandosi di debito di valore accertato alla data del fallimento (24.11.2011) sulla somma liquidata dalla data del fallimento fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale). Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. Sez. Un. 1712/1995) gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine sulla somma così definita spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.

Alla sostanziale soccombenza del convenuto segue condanna dello stesso alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo.

pagina 4 di 5

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 89884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 8545/2016 pubbl. il 08/07/2016
RG n. 46828/2014

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*accerta per i motivi e nei limiti di cui in motivazione la responsabilità del convenuto Michele Iannantuono in relazione alle condotte contestate in causa e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore del fallimento attore dell'importo di euro 255.029,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del fallimento;

*condanna il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del fallimento attore, che si liquidano in euro 1.214,00 a titolo di c.u. ed euro 15.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, iva e cpa

Così deciso in Milano, 7 luglio 2016

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

pagina 5 di 5



Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407